

COMUNE DI COMUNANZA

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 44 DEL 17-12-19

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D. LGS. 19/08/2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONI PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018 E PROVVEDIMENTI PER L'EVENTUALE RAZIONALIZZAZIONE.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di dicembre, alle ore 17:00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

CESARONI ALVARO	P	MONTI MARCO	P
GIONNI DOMENICO	P	MASSACCI ELISA	P
PASSARETTI ANDREA	P	SCIAMANNA ANGELO	P
CONTISCIANI LUIGI	P	VIRGILI FILIPPO	P
LAURENZI LUCA	P	FRANCONI LUIGI	P
GIUSTOZZI GIUSEPPE	A	ARMILLEI SIMONA	P
PONZIANI LUIGINA	A		

=====

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n. [2] Presenti n. [11]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario

DR. CARDINALI MARISA

Assume la presidenza il Sig. CESARONI ALVARO

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

PASSARETTI ANDREA
LAURENZI LUCA
ARMILLEI SIMONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di questo Organo n. 24 del 23/10/2017, provvedimento esecutivo e del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (**annuale entro il 31 dicembre di ogni anno**) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come appresso descritti sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ñ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ñ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune di Comunanza, con l'atto consiliare n. 24/2017 citato, ha deliberato di mantenere le partecipazioni ivi descritte;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel dispositivo sul modello della deliberazione della Corte dei Conti n.19 del 19 luglio 2017, composto da una unica sezione:

- ***Schede contenute nell'atto rimaste invariate dal piano 2017 e già comunicate entro il 30/10/ 2017 a CdC e Mef;***

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Preso atto del parere favorevole ex artt. 49 e 147 bis, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine sia alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressa in modo palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di dare atto che non risulta necessario alcun adeguamento al piano delle partecipazioni societarie detenute da questo Comune approvato nel 2017 essendo tutt'ora valide le motivazioni contenute nel proprio precedente atto n. 24/2017, che qui si confermano:

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione e % di comp.ne	Motivazioni della scelta
1	CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - S.P.A. -	Diretta 2,4549%	CIIP spa svolge - in base ad affidamento conferito, ai della normativa di settore, dal competente Ente di Gestione dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "Marche Sud - Ascoli Piceno - Fermo" con delibera assembleare n. 18 del 28/11/2007 (scadenza 31/12/2032) - attività di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), in quanto gestore unico del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "Marche Sud - Ascoli Piceno e Fermo" (come delimitato dalla L.R. Marche n. 30/2011). Il S.I.I. è regolato dall'EGATO di riferimento ("N. 5 - Marche Sud") e dall'AEEGSI secondo la normativa di settore e i principi del "full cost recovery" e quindi senza oneri a carico dei Comuni Soci della CIIP spa.
2	S.T.E.A.T. S.p.A. - Società Trasporti Ete Aso Tenna S.p.A.	Diretta 0,023%	Impianto ed esercizio di pubblici trasporti di persone con qualsiasi mezzo attuati. Esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con o senza conducente. Gestione agenzie di viaggio. Gestione strutture attrezzate per arrivo e partenza di passeggeri. Gestione dei posteggi per veicoli, scale mobili ed ascensori e tutto quanto inerente il trasporto e la mobilità delle persone.
3	PICENO SCARL	Diretta 2,00%	Attività proprie dei Gruppi d'Azione Locale (Art. 4, c. 6)

4	HYDROWATT S.P.A.	Indiretta 0,98%	COD ATECO 35.11.01 - PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
5	ROMA MARCHE LINEE S.R.L.	Indiretta 0,00030567	COD. ATECO 49.39.09
6	TERMINAL MARCHE BUS S.C.A.R.L.	Indiretta 0,00391	COD. ATECO 70.22.09; 52.21.03; 79.90.19
7	TRASFER S.C.A.R.L.	Indiretta 0,01794	COD. ATECO 49.39.09
8	VECTOR ONE S.C.A.R.L.	Indiretta 0,0046	COD. ATECO 70.22.09

Dando atto che per le società sopraindicate non si ravvisa la necessità dell'adozione di provvedimenti di razionalizzazione, liquidazione e alienazione, essendo le stesse ampiamente rispettose di quanto previsto dal D. Lgs. vo 175/2016;

Di dare atto, per completezza, questo Ente fa parte del CONSORZIO GESTIONE GAS METANO VALLE DLL'ASO con una quota di partecipazione del 12% e che il suddetto consorzio è attualmente in fase di liquidazione.

DI STABILIRE altresì:

- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre, in relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese, per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.TO CESARONI ALVARO

Il Segretario Comunale
F.TO CARDINALI MARISA

=====

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2, Art. 147 Bis e Art. 97, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

=====

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' TECNICA: .

Comunanza, li

Il Responsabile del Servizio
F.to DE SANTIS MIRELLA

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole.

Comunanza, li 10-12-019

Il Responsabile del Servizio
F.to DE SANTIS MIRELLA

=====

Prot. N.

Della suestesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza municipale, li 15-01-20

Il Segretario Comunale
F.TO CARDINALI MARISA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per i seguenti giorni consecutivi: da 15-01-20 al 30-01-20 senza reclami.

- è divenuta esecutiva il giorno 17-12-2019

[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);

Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
F.TO CARDINALI MARISA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
CARDINALI MARISA
